



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. 158 dell'8 maggio 2018, per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Augusta (SR) di Esso Italiana S.r.l., oggi Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., in relazione alla gestione dei reflui – Procedimenti ID 84/13679 e ID 84/14318.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto dell'8 maggio 2018, n. 158 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riesaminato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-519 del 16 settembre 2011, per l'esercizio della raffineria di ESSO Italiana S.r.l., oggi Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. sita nel Comune di Augusta (SR);

VISTO il decreto del 26 gennaio 2021, n. 45 di riesame parziale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. sita nel Comune di Augusta (SR);

CONSIDERATO che la raffineria di Augusta di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. conferisce i reflui industriali all'impianto di trattamento acque di scarico di I.A.S. S.p.A., sulla base di contratti di conferimento stipulati tra il Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. e I.A.S. S.p.A.;

VISTA l'ordinanza del 12 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha sottoposto a misura cautelare e decreto di sequestro preventivo l'impianto consortile di depurazione acque gestito da I.A.S. S.p.A. e ha disposto la continuità operativa dell'impianto solo con riferimento ai reflui domestici senza più poter consentire l'immissione dei reflui industriali e il successivo provvedimento del 10 ottobre 2022 con il quale è stato sequestrato anche l'impianto di Priolo Servizi S.C.p.A.;

VISTA la nota del 17 novembre 2022, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/144077, con la quale l'Amministratore giudiziario di I.A.S. S.p.A. e di Priolo Servizi S.c.p.A., con riferimento ai grandi utilizzatori industriali (GUI) che conferiscono i propri reflui agli impianti di trattamento e pretrattamento acque gestiti dalle due Società, ha comunicato la necessità, in esecuzione del provvedimento di sequestro, di cessare il conferimento dei reflui dei GUI collettati al depuratore di I.A.S. S.p.A. e l'impossibilità per Priolo Servizi S.c.p.A. di pretrattare i reflui industriali dei GUI;

CONSIDERATI i mutati presupposti delle prescrizioni inerenti agli scarichi idrici contenute nell'AIA di cui al decreto dell'8 maggio 2018, n. 158 per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., di Augusta;

VISTA la nota del 1° dicembre 2022, protocollo n. MiTE/151576, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento, identificato con codice ID 84/13679, per il riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 maggio 2018, n. 158, in relazione alla gestione dei

reflui dell'istallazione, invitando Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame;

VISTA la nota del 16 dicembre 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/159105, con cui Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. (nel seguito il Gestore) ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione tecnica necessaria per il riesame;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/162200, con la quale la Direzione, in considerazione della richiesta del Gestore, ha concesso la proroga, fissando al 31 marzo 2023 il termine per la presentazione della documentazione;

VISTA la nota del 30 marzo 2023, acquisita il 4 aprile 2023 al protocollo n. MASE/52406, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione tecnica necessaria per il riesame;

VISTA la nota del 5 aprile 2023, protocollo n. MASE/53315, con la quale la Direzione ha disposto l'avvio delle attività istruttorie relative al procedimento ID 84/13679;

VISTA la nota del 23 marzo 2023, acquisita il 24 marzo 2023 al protocollo n. MiTE/44970, con la quale il Gestore ha presentato istanza di riesame dell'AIA relativa al progetto "riciclo delle acque" per l'ottimizzazione del riutilizzo delle acque reflue nelle attività di processo e la riduzione del prelievo di acqua di falda e/o di acqua superficiale;

VISTA la nota del 5 aprile 2023, protocollo n. MASE/53499, con la quale la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento, identificato con ID 84/14318, per il riesame dell'AIA relativamente al progetto di riciclo delle acque;

VISTO il decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, con cui sono state definite le misure volte a garantire alle produzioni industriali "di interesse strategico nazionale" possibili interventi per superare specifiche criticità conseguenti alla crisi internazionale, considerata l'importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale, e sono state indicate, tra l'altro, nel caso di sequestro dei suddetti stabilimenti ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, le condizioni e le modalità con le quali l'autorità giudiziaria può disporre la prosecuzione delle attività, sempreché, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, "siano adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente [...]";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2023, con il quale gli stabilimenti di ISAB S.r.l. sono stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ed in particolare l'articolo 2, che riconosce gli impianti di depurazione di I.A.S. S.p.A. e Priolo Servizi S.C.p.A. quali infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti di ISAB, e l'articolo 3, che prevede la definizione, con apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle misure per realizzare il bilanciamento tra le diverse esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul lavoro, della salute e dell'ambiente;

VISTO il decreto interministeriale del 12 settembre 2023, c.d. “decreto bilanciamento”, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, concernente “disposizioni per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva del complesso degli stabilimenti di proprietà di ISAB S.r.l. e misure di coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi inerenti agli impianti di depurazione connessi [...]” ed in particolare l’articolo 2, comma 6 del decreto interministeriale che dispone che i riesami delle AIA degli stabilimenti ISAB “dovranno essere coordinati con gli analoghi procedimenti in corso per il riesame delle AIA delle altre installazioni dell’area industriale che conferiscono direttamente o indirettamente i propri reflui presso I.A.S. S.p.A., ossia: SASOL Italy S.p.A. (ID 139/13678), Sonatrach S.r.l (ID 84/13679), ERG Power S.r.l. (ID 29/13685), Versalis S.p.A. (ID 143/13677), anche regolamentando, ove necessario, nel periodo transitorio alla realizzazione degli interventi, per i parametri idrocarburi totali, fenoli e solventi organici aromatici, il rispetto di ulteriori valori limite massici annuali tali da consentire la continuità produttiva”;

VISTA la nota del 20 ottobre 2023, acquisita il 23 ottobre 2023 al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/16831, con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa per il riesame dell’AIA relativamente ai procedimenti ID 84/13679 e ID 84/14318;

VISTA la nota del 13 dicembre 2023, acquisita il 14 dicembre 2023 al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/204924, con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa per il riesame dell’AIA relativamente ai procedimenti ID 84/13679 e ID 84/14318;

VISTA la nota del 9 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/726, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/66342, con la quale la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo ai procedimenti ID 84/13679 e ID 84/14318;

VISTA la nota del 10 aprile 2024, protocollo n. MASE/67600, successivamente rettificata con nota del 19 aprile 2024, protocollo n. MASE/74313, con cui la Direzione ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione dei procedimenti ID 84/13679 e ID 84/14318 di riesame dell’AIA per l’esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita in Augusta (SR);

VISTA la nota del 18 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/73283, trasmessa a tutti i partecipanti con nota del 19 aprile 2024, protocollo n. MASE/73534, con cui il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC;

VISTA la nota del 19 aprile 2024, protocollo n. 22209/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/73987, trasmessa a tutti i partecipanti con nota del 19 aprile 2024, protocollo n. MASE/74316, con cui Ispra ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e controllo (PMC);

VISTA la nota del 30 aprile 2024, acquisita il 2 maggio al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/80143, trasmessa a tutti i partecipanti con

nota del 3 maggio 2024, protocollo n. MASE/81612, con cui il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PMC;

VISTA la nota del 2 maggio 2024, protocollo n. CIPPC/873, acquisita il 3 maggio 2024 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/81310, trasmesso a tutti i partecipanti con nota del 3 maggio 2024, protocollo n. MASE/81618, con la quale la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo aggiornato in considerazione delle osservazioni del gestore;

VISTA la nota del 7 maggio 2024, protocollo n. 25407, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/83744, inviata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 7 maggio 2024, protocollo n. MASE/83858, con cui Ispra ha reso il PMC aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 9 maggio 2024, protocollo n. MASE/85716, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita in Augusta (SR), in relazione alla gestione dei reflui dell'istallazione, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 2 maggio 2024, protocollo n. CIPPC/873 e al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 7 maggio 2024, protocollo n. 25407;

CONSIDERATO che le conclusioni di cui al citato parere istruttorio conclusivo tengono conto, per quanto applicabili, delle disposizioni del citato D.P.C.M. 3 febbraio 2023 e del citato DM 12 settembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di Esso Italiana S.r.l., oggi Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita nel Comune di Augusta (SR), identificata dal codice fiscale 10410680960, con sede legale in via Alessandro Manzoni, 38 – 20121 Milano, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 2 maggio 2024, protocollo n. CIPPC/873 e nel piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 7 maggio 2024, protocollo n. 25407, inerenti al riesame parziale dell'AIA per la gestione dei reflui dell'istallazione.
2. Il Gestore, entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3 comma 4 del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il progetto di cui alla prescrizione n. 13, paragrafo 10 "Prescrizioni" del parere istruttorio conclusivo.
3. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 2, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.
4. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, comprensivo dei relativi allegati, come modificati e integrati dal presente decreto.
5. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo.
2. Restano valide le pertinenti prescrizioni dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'istallazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia a Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Comune di Augusta (SR), al Comune di Melilli (SR), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati

del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

5. A norma dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin

